6° CONVEGNO

sulla

Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia

San Severo, 14 - 15 - 16 dicembre 1984

ATTI

Tomo primo

a cura di

Benito Mundi - Armando Gravina

Pubblicazione della Civica Amministrazione

BIBLIOTECA COMUNALE «A. MINUZIANO» - SAN SEVERO

ARCHEOCLUB D'ITALIA - SEZIONE DI SAN SEVERO

CESARE COLAFEMMINA

Privilegi del clero in Capitanata in alcuni documenti dei secoli XV-XVI

Istituto di Letteratura Cristiana Antica - Università di Bari

Il privilegio dell'esenzione del clero da ogni imposta, già fissato nella bolla d'investitura di Alfonso I, fu riconfermato e precisato in diversi interventi dei sovrani aragonesi[1]. Come è noto, le immunità personali e reali che i membri del clero avevano incominciato a godere con la conversione dell'impero romano al cristianesimo crebbero nel tempo a dismisura, man mano che cresceva la potenza e l'autorità della Chiesa. All'origine ci fu la convinzione che i vescovi, i presbiteri e gli altri ministri fossero gli eredi del sacerdozio levitico, e quindi anche dei suoi diritti[2]. Il riconoscimento statale di questa identità ne sacralizzò vieppiù l'ufficio e la persona, riconoscendo al clero cristiano prerogative e privilegi che rimandavano non solo al sacerdozio ebraico ma anche a quello del culto pagano tradizionale. I privilegi vennero in seguito accordati anche alle comunità monastiche[3].

---

[1] Cf. G.I. CASSANDRO, *Lineamenti del diritto pubblico del regno di Sicilia* Citra Forum *sotto gli Aragonesi*, Bari 1934, pp. 85-86, 97-98.

[2] Fra questi diritti c'era quello della decima. Questa nelle prime comunità cristiane era destinata ai "profeti" e ai poveri. Per una storia della decima, cfr. R. DE VAUX, *Les institutions de l'Ancien Testament*, Paris 1960, II, pp. 243-246, 274-277; E. SCHÜRER, *The history of the Jewish people in the age of Jesus Christ (175 B.C. - A.D. 135)*, A new English version revised and edited by G. Vermes, F. Millar, M. Black, Edinburgh 1979, II, pp. 257-270; M. DEL VERME, *La «prima decima» nel Giudaismo del Secondo Tempio*, in «Henoch» 9 (1987), pp. 5-38; I. FASIORI, *La dîme au début du deuxième siecle jusq'à l'édit de Milan (313)*, in «Lateranum» N.S. 49 (1983), pp. 5-24; ID., *Storia della decima dall'editto di Milano (313) al secondo Concilio di Mâcon (585)*, in «Vetera Christianorum» 23 (1986), pp. 39-61.

[3] Cf. J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire romaine (IVe - Ve siècles)*, Paris 1958, pp. 172-179, 204, 288-315; L.A. MURATORI, *Antiquitates italicae Medii aevi*, V, Mediolani 1741, coll. 911-1060.

Chierici e monaci non si attennero assai sovente neppure allo spirito originale delle immunità, ma ne abusarono largamente. In nome del primato dello spirituale sul materiale e secolare, si strumentalizzò in realtà lo spirituale per il più prosaico tornaconto materiale. Così, mediante sotterfugi ed espedienti vari, tutti i beni e le rendite di una famiglia in cui c'era un ecclesiastico, tale spesso solo perché aveva ricevuto la tonsura, venivano fatti dichiarare esenti da imposte. Ciò provocava sconcerti gravi nella compagine sociale, fra l'altro perché riversava su di un numero ridotto di fuochi, spesso dei meno abbienti, il carico fiscale spettante all'università.

Gli abusi e gli inconvenienti delle immunità ecclesiastiche non erano una novità nel regno di Napoli, come appare dalla prammatica con cui Ferrante I richiamò in vigore le norme angioine e la bolla emanata da papa Onorio I il 1285 a Tivoli, in seguito agli accordi con Carlo II d'Angiò, allora principe di Salerno e vicario generale del regno[4]. Altre prammatiche per disciplinare la materia furono emanate nel 1469 e nel 1479[5]. Una lettera regia del 1473 sottopose alla tassa generale i beni che, per evitare l'imposta a cui erano soggetti, venivano trasferiti a chierici e persone ecclesiastiche, le quali si rifiutavano di pagare la quota che ad essi spettava per via dell'acquisto[6].

Le università stavano attente perché gli ecclesiastici non tralignassero dall'ambito dei loro privilegi, assolvendosi da ogni onere fiscale. Di qui litigi e controversie, che spesso finivano davanti alla Camera della Sommaria[7]. A documentazione di queste contese pubblichiamo in trascrizione integrale alcuni interventi della Sommaria in Capitanata. Essi riguardano Troia, Ascoli, Monte S. Angelo, San Severo.

La lettera inviata a Troia (5 maggio 1487) obbliga i preti e gli uomini d'arme della città al pagamento delle gabelle sui frutti che non provengono dai loro beni ereditari. Essa ricorda che in virtù dei privilegi loro riconosciuti, gli ecclesiastici erano

---

[4] Pr.: «Quibus immunitatibus debent gaudere clerici et in quibus tenentur» (25 maggio 1466). Cf. *Pragmatice Regni nove et antique, cum pragmaticis invictissimi Caroli Quinti imperatoris de novo additis*, Neapoli 1545, pp. 15v-16v; *Nuova collezione delle prammatiche del regno di Napoli*, Napoli 1804, III, pp. 213-216.

[5] Pr.: «Quod diaconi vulgo dicti salvatici vadant in habitu et tonsura» (24 maggio 1469); Pr.: «Quod clerici coniugati contribuant in fiscalibus functionibus» (23 aprile 1479). Cf. *Nuova collezione* cit., pp. 216-217, 218-219.

[6] Lettera regia: «Quod clerici contribuant in solutionibus fiscalibus pro bonis quae emunt» (3 marzo 1473). Cf. *Pragmatice Regni* cit., pp. 21v-22r; *Nuova collezione* cit., pp. 217-218.

[7] Cf. Galatina: ASN (Archivio di Stato, Napoli), Sommaria, *Partium* 14,35r (7 maggio 1478); Serracapriola; *ib.*, 14, 140v-141r (4 novembre 1478); Bitetto: *ib.*, 30,36v (4 giugno 1488); Altamura: *ib.*, 30,190v (13 ottobre 1488); Venosa: *ib.*, 30,218v-219r (15 novembre 1488); 34,79rv (5 luglio 1491); Pietra: *ib.*, 48,10v (3 giugno 1499); Roccagloriosa: *ib.*, 48,26r (12 giugno 1499); Salerno: *ib.*, 84,105r (29 marzo 1512); Terlizzi: *ib.*, 107,87v-88r (13 marzo 1478).

esenti dalle imposte solo per i beni provenienti da legittima successione paterna o materna e da quelli devoluti legittimamente alle chiese (benefici). Quanto alle proprietà acquistate mediante atti di compravendita o di permuta, essi erano tenuti al pagamento delle gabelle e dei dazi «cussi como pagano li altri»[8].

Identiche direttive furono inviate all'università di Ascoli Satriano (7 novembre 1491), aggiungendo, per quanto riguardava dazi e gabelle, che per le imposizioni antiche ci si doveva regolare secondo quanto si era da sempre costumato; per quelle nuove, invece, i preti avrebbero dovuto contribuire alla pari degli altri cittadini per la carne, il pesce, il vino e qualsiasi altra cosa che avessero comperato nelle botteghe o nelle taverne[9]. La contesa ad Ascoli doveva essere piuttosto accesa e ciò costrinse la Sommaria ad intervenire più volte[10]. In una lettera il capitano della città e il tesoriere provinciale furono invitati a vigilare perché la legittima successione non fosse in realtà un sotterfugio per frodare il fisco. Infatti «li patri et li fratri de ipsi preyti religiusi — si ricorda — per evitare dicti pagamenti emancipano quilli et li donano le robbe loro in vita lloro»[11]. Non di rado la frode era ancor più radicale, come attesta un ricorso dell'università di Trani, nel quale si dice che molti «fanno li lloro figlioli clerici et fannoli donacione de possessiune»[12].

Con l'avvento degli spagnoli nel regno di Napoli la situazione rimase immutata, sia sul piano giuridico che su quello pratico. Una lettera della Sommaria del 7 giugno 1512 a favore del clero di Monte S. Angelo ricorda il privilegio che esentava gli ecclesiastici dalle imposte per i frutti provenienti dai loro beni beneficiali e patrimoniali. Nel nostro caso i beni erano costituiti da vigne, masserie, campi, bestiame e pecore [13].

Una lettera del 29 ottobre 1540 ribadirà a favore dell'università di San Severo l'obbligo dei preti di pagare le imposte per i beni da essi acquistati. La lettera era stata provocata da un ricorso dell'università che denunciava come molti preti e semplici chierici acquistavano beni accatastati, e quindi sottoposti alla tassazione fiscale, e poi si rifiutavano di soddisfare ai loro obblighi col pretesto che erano posseduti da persone ecclesiastiche. La Sommaria ordinò al capitano della città di costringere preti e

---

[8] ASN, Sommaria, *Partium* 28,42v.

[9] ASN, Sommaria, *Partium* 34,183r.

[10] Cf. ASN, Sommaria, *Partium* 34,132v-133r (17 luglio 1491); 34,142v (17 agosto 1491); 34,254r (11 ottobre 1491).

[11] ASN, Sommaria, *Partium* 34,132v.

[12] ASN, Sommaria, *Partium* 34,146v-147r (19 agosto 1491).

[13] ASN, Sommaria, *Partium* 84,169r.

chierici a contribuire «in tucti pagamenti tanto regii como altri si como pagano tucti li altri citatini de dicta terra, tanto per lo passato como per lo advenire»[14].

Di privilegi e favori fruivano, come si è detto, anche chiese e monasteri. Due lettere della Sommaria riguardano, per il periodo preso in considerazione, il celebre monastero di S. Maria delle Tremiti[15]. La prima missiva, datata 2 marzo 1512, è diretta a Paolo Tolosa, arrendatore delle saline del Regno, e reca l'ordine di consegnare al monastero cinque carra e mezzo di sale, dovuti annualmente per privilegio sovrano. Il sale doveva essere caricato nelle saline di Manfredonia, il cui responsabile non doveva opporsi al prelievo, come era invece accaduto quando i religiosi si erano recati a riscuotere la quota loro spettante per l'anno della XIV indizione (1511)[16].

Assai più importante è la lettera inviata il 5 giugno dello stesso anno 1512 a Gabriele Gentile, portolano del Fortore. Il documento è in relazione con la franchigia riconosciuta nel 1465 da Ferrante I al monastero sull'importazione delle derrate provenienti dalle terre abbaziali. Il privilegio era stato confermato dallo stesso sovrano nel 1467, da Ferrante II nel 1495 e quindi da Ferdinando il Cattolico, nuovo re di Napoli. Il portolano del Fortore si era però rifiutato di riconoscere la franchigia e ciò provocò il ricorso dei religiosi. Nel reclamo si fa riferimento a «grani, orgi, fave, vino, oglio et altri fructi et victuaglie» provenienti dalle masserie e terre site nel territorio di Campomarino, Serracapriola, Termoli, Vasto e in altri luoghi; per tali derrate si chiede che venga rispettata l'antica esenzione fiscale. La Camera della Sommaria accolse l'istanza e ordinò che fosse permesso ai monaci di trasportare sull'isola qualsiasi prodotto proveniente dalle loro proprietà senza pagamento di alcun dazio, però con la licenza del portolano; anche l'esportazione degli stessi prodotti poteva avvenire liberamente e senza dazi, ma sempre con «noticia, licentia et interventione» dell'autorità e servendosi dei «regii porti et carricaturi statuti et non da altra parte» per evitare

---

[14] ASN, Sommaria, *Partium* 130 II, settembre-dicembre 1540, 17r. Il *Reassunto del numero de' Preti nel Regno di Napoli*, redatto tra il 1626 e il 1656, registrerà per San Severo 518 fuochi, 40 preti, 4 diaconi e sudd., 27 chierici; per Monte S. Angelo 556 fuochi, 56 preti, 30 chierici; per Ascoli 381 fuochi, 16 preti, 10 chierici; per Troia 501 fuochi, 41 preti, 4 diaconi e suddiaconi, 22 chierici, 3 chierici coniugati. Cf. P. SPOSATO, *Dati statistici sulla popolazione civile ed ecclesiastica nel Viceregno di Napoli tra la prima e la seconda metà del Seicento*, in «Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma» 6 (1966), pp. 58-59.

[15] Per la storia di questo monastero, cf. A. PETRUCCI, *Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti (1005-1237)*, Roma 1960; F. DELLI MUTI, *Le isole Tremiti*, Torino 1965; F.M. DE ROBERTIS, *Indagine comparativa sulle Abbazie Benedettine di Tremiti e di Conversano. I: il problema dell'autonomia*, in *Atti 3° Convegno sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia* (San Severo, 27-29 novembre 1981), San Severo, 1984, pp. 285-300; A. MARANCA, *Prime manifestazioni di vita cristiana sulle isole Tremiti*, in «Vetera Christianorum» 24 (1987), pp. 187-200.

[16] ASN, Sommaria, *Partium* 84,85v.

frodi[17]. Identiche direttive furono inviate al portolano di Termoli e al percettore d'Abruzzo[18].

Quanto alle frodi, la loro eventualità non doveva essere del tutto ipotetica se il vicerè di Napoli Pedro Giron de Ossuna (1582-1586) incominciò a ridurre le tratte di grano, olio, orzo e sale spettanti alla badia, fino a sopprimerle del tutto, accusando i religiosi di contrabbando con le navi provenienti dai porti dalmati. Soltanto l'intervento personale dello spagnolo p. Pietro Paolo Ribera, già testimone e storico del tentativo turco di espugnare il monastero nel 1567, valse a far tornare il vicerè sulla sua decisione[19].

* * *

I documenti esaminati mostrano che anche in Capitanata il privilegio dell'esenzione fiscale del clero lungi dall'essere pacificamente accettato provocava ripulsa e ribellione. A difenderlo erano solo gli interessati e le loro famiglie, spesso vere accolte parassitarie. Contro il parere e l'influenza degli ecclesiastici, poco potevano le università e lo stato; solo osavano contrastarlo in maniera più spregiudicata gli arrendatori delle imposte, che da quella esenzione erano sovente danneggiati. La Chiesa durò fatica a comprendere quanto insolenti e scandalose fossero le immunità personali e reali, da essa rivendicate con lo specioso nome di «libertà ecclesiastica». Libertà che faceva proliferare "vocazioni" innumeri allo stato ecclesiastico, dove però l'ordinazione non era finalizzata a nessun ministero evangelico[20]. Bisognerà attendere la politica giurisdizionalistica di Carlo di Borbone e le più efficaci spogliazioni napoleoniche e piemontesi per vedere ridimensionato quell'afflusso di pseudovocazioni che avevano svilito l'Ordine Sacro e reso anche la professione monastica una comoda sistemazione di vita.

---

[17] ASN, Sommaria, *Partium* 84,165rv. Sui possessi tremitensi in terraferma, cf. A. PETRUCCI, *op. cit.*, I, pp. XXVIII-CVIII; F. DELLI MUTI, *op. cit.*, pp. 208-211.

[18] ASN, Sommaria, *Partium* 84,166rv-167rv.

[19] Cf. A. PETRUCCI, *op. cit.*, p. CXX; F. DELLI MUTI, *op. cit.*, pp. 227-230.

[20] Si veda la documentazione utilizzata da R. AJELLO in *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII. I: La vita giudiziaria*, Napoli 1961, pp. 82-95. Si veda anche P. SPOSATO, *art. cit.*, pp. 34-40.

DOCUMENTI

1

1487, maggio 5, Napoli.

La Camera della Sommaria ordina all'università di Troia di costringere i preti e gli uomini d'arme della città al pagamento delle gabelle sui frutti che non provengono dai loro beni ereditari.

ASN, Sommaria, *Partium* 28,42v.

Pro universitate Troye.

Magnifici viri etc. Per parte dela universita et homini de quessa cita de Troya nce è stato cum querela exposto como havendono imposte certe gabelle per pagare de quelle li pagamenti fiscali ala Regia Corte debiti per dicta universita sopra piu et diverse cose, sono multi preiti et homini darme quali recusano volereno contribuire et pagare dicte cabelle per li fructi quali ve li perveneno deli loro beni stabili quali haveno comparati, in dampno et preiudicio de dicta universita, supplicandonce per questo provedano ala loro indempnita. Et peroche per la pragmatica facta per lo signor Re li preyti et ecclesiastice persune sono franchi dele rasune fiscali solum per li beni stabili quali ve li perveneno per legitimam succesionem paternam vel maternam vel legitime devoluti ad loro ecclesie, ma per li beni quali ve li sono pervenuti et li pervengono per contractum emptionis vel permutationis deveno pagare, ve facimo percio la presente per la quale ve dicimo et officii auctoritate qua fungimur commectimo et comandamo che al recevere de epsa debiate constrengere dicti preyti et homini darme ad pagarono et contribuirono in le cabelle predicte per li fructi quali ve li perveneno er li loro beni stabili tantum quali hanno comperati et comperanno, cussi como pagano li altri, ma per li fructi quali ve li perveneno deli beni che haveno per succesionem vel legitime devoluti a lloro ecclesie li serveriti inmune et exempti dal pagamento de tali datii et cabelle. Et non fate lo contrario etc. Datum Neapoli die V maii 1487. Iulius de Scorciatis locumtenens. F. Coronatus pro magistro actorum.

Universitati et hominibus Troye.

2

1491, settembre 7, Napoli.

Istruzioni della Sommaria all'università, capitano e gabellieri di Ascoli sull'obbligo dei preti di contribuire alle gabelle e ai dazi imposti sulla carne, il pesce, il formaggio, il vino e altri prodotti acquistati in pubblici esercizi.

ASN, Sommaria, *Partium* 34,183r.

Universitatis Asculi.

Nobiles viri etc. Peroche essendo stata intesa et discussa in questa Camera la causa et differencia vertente tra questa universita de Ascoli ex una parte et li preyti de dicta cita dallaltra sopra lo contribuire deli dacii et gebelle imposti per dicta universita per pagare li pagamenti fiscali, e stato per dicta Camera provisto et declarato che in le gabelle et dacii antiqui de dicta universita quale foro imposte da tanto tempo che non e memoria de homo in contrario, dicti preyti habiano de pagare et contribuire in quelli cossi como so stati soliti et consueti pagare et contribuire per lo passato: ma quanto specta ali dacii et gabelle novamente imposte per dicta universita, dicti preyti habiano da contribuire in quelle per la carne, pesce, vino o altre cose che comparasseo in poteca o in taberne, cossi como contribuesceno tucti li altri citatini; et similiter habiano da contribuire in dicti dacii per quelli fructi quali ve li pervengono deli beni pervenuti o che perveranno in loro potere per contractum emptionis, permutationis vel alterius alienacionis, ma per quelli fructi quali ve li perveneranno deli beni pervenuti in loro potere per legittimam successionem o che siano de loro beneficii, debiano essere servati inmuni et exempti del pagamento de dicte cabelle et dacii iuxta lo tenore et forma dela regia pragmatica. Et cussi per tenore dela presente ve dicimo et ordinamo che debiate exequire et observare et non altramente. Datum in eadem Camera VII septembris 1491. Iulius de Scorciatis locumtenens. F. Coronatus pro magistro actorum. Compater.

Universitati et hominibus ac capitanio et cabellotis civitatis Asculi.

3

1512, marzo 2, Napoli.

Ordine della Sommaria a Paolo Tolosa, arrendatore delle saline del Regno, di far consegnare cinque carra e mezzo di sale al monastero di Santa Maria delle Tremiti.

ASN, Sommaria, *Partium* 84,85v.

Venerabilis monasterii Sancte Marie (T)remiti.

Magnifice vir etc. Per parte del venerabile monasterio de Sancta Maria de Tremite nce è stato exposto come essendo dicto monasterio solito et consueto havere singulis annis in le saline de Manfredonia per uso de ipso monasterio carra cinque et mezo de sale per vigore de soy privilegii a dicto manasterio concessi et confirmati per la ser.ma Catholica Maiesta, et che havendo dicto manasterio mandato ad consequire et havere le dicta carra cinque et mezo de sale ad ipsi debito per lo anno proxime paxato XIIIIe indictionis in le saline de Manfredonia, per lo fundichero sive vostro substituto se e recusato et recusa quelle dare, in loro non poco danno et interesse, supplicance per questo provedamo alla lloro indempnita de remedio oportuno. Pertanto ve facino la presente per la quale ve dicimo et officii regia auctoritate qua fungimur ordi-

namo che al recepere de epsa vogliate ordinare et provedere che non havendo dicto monasterio havuto le dicte cinque carra et mezo de sale de lo dicto anno XIIIIe indictionis nce le vogliate fare dare et consignare in le saline de Manfredonia, dove secondo se dice dicto monasterio essere solito per lo paxato recepere, cossy como è stato solito dicto monasterio consequire et havere per lo paxato annis singulis iuxta lo tenore et forma de dicti privilegii ad dicto monasterio concessi et confirmati ut supra. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie die II marcii 1512. Hieronimus de Francisco locumtenens. Paulus Pisanellus rationalis. Iacobus Raparius pro magistro actorum.

Magnifico Paulo Tholose arrendatori salinarum totius regni.

4

1512, giugno 3, Napoli

La Camera della Sommaria ordina a Gabriele Gentile, portolano del Fortore, di non impedire ai monaci di Santa Maria delle Tremiti di trasportare nel monastero i prodotti provenienti dalle loro terre.

ASN, Sommaria, *Partium* 84,165rv.

Venerabilis monasterii Sancte Marie de Tremite.

Magnifice vir etc. Per parte del venerabile monasterio de Sancta Maria de Tremite nce è stato exposto come havendo voluto fare extrahere seu extrahere per loro facturi certa quantita de grani orgi fave vino oglio et altri fructi et victuaglie provenute dale massarie et possessione de dicto monasterio site nel tenimento de Campomarino, Serracapriola, Termule et lo Guasto et in altri lochi per virtu deli privilegii a lloro concessi per li retro ri dela ser.ma Casa de Aragona et confirmati per la Catholica Maiesta del re nostro signore, et quille conducere in dicta insula de Tremite et dicto monasterio et abinde per altri lochi etiam extra regnum ad loro beneplacito, per vui so stati prohibiti in loro non poco preiudicio et de lloro privilegii, supplicance provedamo ala loro indempnita de rimedio oportuno. Et perche visti et recognosciuti in questa Camera li privilegii concessi a dicto monasterio et lictere exequtoriale olim die X septembris IIe indictionis 1468 expedite per dicta Camera regestrate in Regestro ipsius intitulato Exequtoriarum III,f. 103, et informacione pigliata per commissione de questa Regia Camera, se trova dicto monasterio essere in possessione de extrahere per dicto loco dove è sito dicto monasterio dicte loro victuaglie et altri fructi provenuti da dicte loro massarie et territorio sicomo in ipsi appare. Pertanto ve dicimo et officii regia auctoritate qua fungimur ordinamo et conmandamo che tucta quella quantita de grani orgio fave vino oglio et altri fructi et victuaglie che dicti monaci seu loro procuratori voleranno extrahere per dicto loro monasterio che ad vui constera legitime essereno pervenute da dicte loro masserie et possessione permectate le possano et vogliano extrahere con vostra licentia et interventione sencza impedimento seu pagamento alcuno per dicta insula et loro monasterio et abinde qua voluerint etiam per extra

regnum asportare seu asportare facere sencza impedimento seu pagamento alcuno, et cossi observarite et farrite observare per lo advenire, ita tamen che dicta extractione la habiano da fare dali regii porti et carricaturi statuti et non da altra parte con noticia licentia et interventione vostra acioche la Regia Corte non sia modo aliquo fraudata. Non fando de cio lo contrario etc. Et pena de onze cento desiderate evitare. La presente retenutane copia autentica appresso de vui, restituarite al presentare per cautela. Datum etc. Die III mensis iunii 1512. Loysius de Raymo pro magno camerario. Iacobus Rapario pro magistro actorum. Consensu Granata.

Gabriele Gentili magnifico portulano Fortorii.

5

1512, giugno 7, Napoli

Ordine della Sommaria perché il clero e il capitolo di Monte Sant'Angelo siano esentati dai pagamenti fiscali per i prodotti provenienti dalle loro terre.

ASn, Sommaria, *Partium* 84,169r.

Pro clero et capitulo Montis Sancti Angeli.

Magnifice vir fidelis regie amice noster carissime. Per parte delo clero et capitulo de quessa terra de Monte Sancto Angelo ne e stato con querela exposto che vui sub pretestu de una lictere obtenuta dala Regia Camera che li preiti deveno pagare li pagamenti fiscali dalle terre pervenute a lloro aliter che per patrimonio o altra legitima successione et che ancora non deveno essere franchi dele industrie, li constrengite ad pagare deli vini che fanno et vendono delle vigne de loro patrimonio et pervenute a lloro per legitima successione et ancora deli fructi dele maxarie et campi che fanno et delle bestiame et pecore che teneno che alias non erano achatastate pretendendo che siano industrie, de che seriano tenuti a pagare, supplicance provedano alla indempnita loro. Et perche li preiti non ponno fare mercancia, et per questo sende fanno non devono essere franchi e queste so le industrie de che devono pagare perche li so prohibite, pertanto ve facimo la presente per la quale officii regia auctoritate qua fungimur ve decimo ordinamo et conmandamo che delle robbe ecclesiastiche de dicti preiti et quelle che li fossero pervenute o pervenessero per altra legitima successione, non li debiate dare molestia ne astrengere a pagamento alcuno; et similiter deli vini et altri fructi de dicte poxessione, nemeno deli fructi dele maxarie o campi che facessero, overo bestiame che tenissero, che alias non fossero achatastate, che queset non sono industrie prohibite ne de questo so tenuti a pagamento alcuno, ma se facessero mercancie da comprare o vendere de tali industrie li farrite pagare como li altri citatini. Non facendo lo contrario per quanto havite cara la gracia dela serenissima Catholica Maiesta et pena de L^ta^ onze applicanda al Regio Fisco non volete incorrere. La presente poi per vui lecta restituerite al presentante. Datum Neapoli in eadem Regia Camera Summaria die 7 iunii 1512. Franciscus Coronatus pro magno camerario. Iacobus Raparius pro magistro actorum.

6

1540, ottobre 29, Napoli.

Istruzioni della Sommaria al capitano di San Severo sull'obbligo dei preti e degli altri ecclesiastici al pagamento dei contributi fiscali gravanti sui beni da loro acquistati.

ASN, Sommaria, *Partium* 130 II, settembre-dicembre 1540,17r.

Pro universitate Sancti Severii.

Magnifice vir etc. Per parte de la universita et homini de quessa terra de Sansiverii e stato exposto in questa Regia Camera como in dicta terra sonno multi preyti et altre persune ecclesiastiche quali hanno comparate alcune robbe stabili in lo territorio de dicta terra, quale erano state alias accatastate et se ne pagavano li regii pagamenti et altri pagamenti quali si imponevano per comodo de dicta terra et che de poi sonno pervenuti in virtu de dicte compere in potere de dicti clerici et persune ecclesiastiche denegano pagare li predicti pagamenti si como erano obbligate dicte robbe avante che pervenessero in potere loro sub pretextu che se possedeno per persune ecclesiastiche, recercandoce de oportuna provisione a loro indempnita. Et volendono debite provedere perche le che robbe che perveneno in potere de persune ecclesiastiche per compere facte de altre persune in virtu de la regia pragmatica transuent cum eodem onere che se retrovano et sonno tenute et deveno pagare tucto a che dicte robbe per prius erano obbligate, pertanto ve ordinamo et comandamo che debeate constringere dicti preyti et altre persune ecclesiastiche per le predicte robbe pervenute in loro potere virtute emptionis in tucti pagamenti tanto regii como altri si como pagano tucti li altri citatini de dicta terra, tanto per lo passato como per lo advenire. Verum se dicti preyti se senteno gravati, li farrite intendere che compaiano in questa Regia Camera fra termine de dece di poi la intimacione dela presente, che audite le parte se ministrara iusticia expedita. Et de cio non fate etc. Et in pena de oncze cento etc. La presente etc. Datum etc. Die 29 mensis octobris 1540. Hieronimus Severinus locumtenens. Ioannes Baptista Coronatus magister actorum. Ioannes Consolinus consensu.

Dirigitur capitaneo terre Sancti Severii.

INDICE DELLE TAVOLE

Carlo Tozzi	da I a VII
Armando Gravina	da VIII a XX
Mauro Calattini Arturo Palma Di Cesnola	da XXI a XXVII
Marcello Tagliente	da XXVIII a XXXI
Marina Mazzei	da XXXII a XXXVII

INDICE

Roberto M. Pasquandrea	*Saluto dell'Archeoclub di San Severo*		
Michele Cologno	*Apertura ufficiale del Convegno*		
Alfredo Geniola	*Presentazione*		
Carlo Tozzi	*Contributo alla conoscenza del villaggio neolitico di Ripa Tetta (Lucera)*	pag.	11
Armando Gravina	*Caratteri del Neolitico medio-finale nella Daunia centro-settentrionale*	pag.	21
Alfredo Geniola	*Qualche riflessione sul Neolitico di età avanzata in Capitanata*	pag.	43
M. Calattini A. Palma Di Cesnola	*Dati preliminari sull'industria eneolitica dei dintorni di Lesina*	pag.	51
Marcello Tagliente	*Presenze tirreniche in Basilicata in età arcaica*	pag.	61
Marina Mazzei	*Considerazioni sulle testimonianze archeologiche di Arpi*	pag.	67
Cesare Colafemmina	*Privilegi del clero in Capitanata in alcuni documenti dei secoli XV-XVI*	pag.	75
Lorenzo Palumbo	*Alcune premesse per uno studio dei prezzi in Capitanata*	pag.	85
Giuseppe Dibenedetto	*Le bonifiche in Capitanata nella prima metà del XIX secolo*	pag.	95
Giuseppe Clemente	*Gli atti pubblici nei protocolli notarili riguardanti il sacco di San Severo del 25 febbraio 1799*	pag.	121
Angela Annarumma	*Struttura e sviluppo socio-demografico di Sannicandro Garganico nel '700*	pag.	183

Finito di stampare
anno 1988
Cromografica Dotoli - San Severo